COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

Ufficio riconoscimento ai fini sportivi
*Vigilanza e Registri sportivi*

**Provvedimento n. 8** **del** 25-03-2024

**Oggetto**: Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche – **PRESTIGE POKER SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA ' LIMITATA**, CF **90048120472** – nullità iscrizione.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**VISTO** il "Regolamento di Funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche" di cui alla delibera del Consiglio Nazionale n. 1574 del 18 luglio 2017;

**VISTA** la Delibera di Consiglio Nazionale n. 1720 del 15 settembre 2022 con la quale, nell'ambito dell'ordinamento sportivo nazionale facente capo al CONI, è stata effettuata una ricognizione di principi, effetti e finalità derivanti dall'iscrizione al Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche del CONI con le modalità previste dal suddetto Regolamento di Funzionamento in vigore;

**VISTO** l'art. 7 rubricato "Nullità delle iscrizioni", comma 1) del Regolamento per cui *"sono nulle le iscrizioni al registro delle Associazioni/Società che:*

*a) abbiano il Codice Fiscale oppure il numero di Partita IVA, se obbligatorio, errato;*
*b) all'esito dei controlli effettuati dal CONI sui dati e sulla documentazione presente nel Registro, non risulti dimostrato che l'Associazione/Società fosse in possesso fin dal momento dell'iscrizione di tutti i requisiti indicati all'art. 3";*

**VISTA** la segnalazione giunta al CONI con cui veniva riferita la pratica del "poker sportivo", non riconducibile all'attività della "**PRESTIGE POKER SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A**

**RESPONSABILITA ' LIMITATA", CF 93020720756**;

**PRESO ATTO** che dai controlli effettuati nella Piattaforma del Registro CONI è risultata iscritta, a far data dal **16/09/2010**, la "**PRESTIGE POKER SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA ' LIMITATA", CF 90048120472**, legalmente rappresentata dal sig. Pietro Guida, quale affiliata all'Ente di Promozione Sportiva AICS con codice affiliazione 96141 per la disciplina del bridge, valida sino al 31/12/2019 e supportata per gli anni sportivi 2019 e 2020 dall'affiliazione all'Ente di Promozione Sportiva CSEN con codice affiliazione 63963 per la disciplina del bridge, e per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 (31/12/2024) dall'affiliazione all'Ente di Promozione Sportiva ASI con codice affiliazione TOS-PT1325 per le discipline: bridge e stecca;

**RILEVATO** che il rinnovo dell'affiliazione, e quindi dell'iscrizione, trasmessa dall'Ente ASI per l'anno sportivo in scadenza al 31/12/2024 non è risultato valido per la mancata trasmissione del nominativo di almeno n. 1 tesserato, come previsto dal Regolamento di Funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche;

**PRESO ATTO** che nell'apposita Sezione documentale della Piattaforma del Registro CONI, in abbinamento al Codice Fiscale **90048120472** risulta caricato dall'Ente AICS, nel giugno 2018, lo Statuto della "**PRESTIGE POKER SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA ' LIMITATA",** ove all'art. 3 è dichiarato che "*i fini istituzionali della società sono: a) lo sviluppo, la promozione, l'organizzazione e la disciplina dello sport dilettantistici Poker Texas hold'em*";

**RITENUTO** che il "poker sportivo" non è tra l'elenco delle discipline sportive ammissibili per l'iscrizione al Registro CONI;

**RITENUTO** che alla luce di quanto segnalato e rilevato dal CONI, l'iscrizione in data **16/09/2010** della "**PRESTIGE POKER SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA ' LIMITATA", CF 90048120472,** è stata conseguita in carenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente,

**DISPONE**

- la nullità dell'iscrizione, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. b), del Regolamento di Funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, della "**PRESTIGE POKER SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA ' LIMITATA", CF 90048120472**;

- di addebitare agli Enti di Promozione Sportiva AICS, CSEN ed ASI la riscontrata violazione alle disposizioni CONI, per gli effetti dell'art. 23 – "Sanzioni" del Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva;

- di comunicare tale disposizione all'Agenzia delle Entrate per le attività di competenza.

Segretario Generale
Carlo Mornati